

Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti



COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Commendatore Orazio Siino snc
90010 FICARAZZI (PA)
Telefono diretto 0916808461-0916808466
Fax 0916808462

Indirizzo Internet: www.lnd.it
tribunalefederalesicilia@lnd.it
pec: tribunalefederale@lndsicilia.legalmail.it



STAGIONE SPORTIVA 2015/2016

COMUNICATO UFFICIALE N° 283 TFT 28

DEL 08 MARZO 2016

GIUSTIZIA SPORTIVA

DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

DEFERIMENTI

Il Tribunale Federale Territoriale costituito dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall'avv. Francesco Giarrusso, dal Dott. Pietroantonio Bevilacqua e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, con l'intervento del sostituto Procuratore Federale Avv. Giulia Saitta, nella riunione del giorno 08 marzo 2016 ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento n. 59/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sigg. CARNAZZA ANTONIO, CITRONELLA SALVATORE, DI ROSA LEANDRO, GIUDICE ANDREA, IAPICHINO LUIGI e PATTI GIACOMO, calciatori tesserati per la A.C.D. Vittoria all'epoca dei fatti.

La Procura Federale con nota prot. 7328/872 pf14-15/GC/vdb del 25 gennaio 2016 ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale i sigg. Carnazza Antonio (rectius Antonino), Citronella Salvatore, Di Rosa Leandro, Giudice Andrea, Iapichino Luigi e Patti Giacomo, calciatori tesserati per la A.C.D. Vittoria all'epoca dei fatti, per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. in relazione all'art. 92, comma 1 N.O.I.F., perché dal mese di febbraio 2015, in corrispondenza con la quarta giornata di ritorno del campionato regionale di Eccellenza, stagione sportiva 2014 / 2015, nonostante la Società di appartenenza avesse provveduto a convocarli, non hanno più preso parte agli allenamenti e non hanno risposto alle convocazioni.

Con memoria difensiva del 09/11/2015, formata all'esito della comunicazione di conclusione indagini, il legale di fiducia dei suindicati calciatori ha chiesto l'archiviazione

del procedimento, sostenendo, qui in sintesi, che i propri difesi non hanno commesso alcuna violazione, non avendo “abbandonato” la squadra immotivatamente e senza comunicazione. Essi, a dire del difensore, in ottemperanza ai doveri di correttezza e lealtà, hanno invece comunicato alla Società di appartenenza che, per ragioni diverse, ma principalmente per motivi di lavoro (sigg. Di Rosa, Patti, Carnazza e Citronella) o di studio (sigg. Giudice e Iapichino), non erano più in grado di continuare a giocare, ottenendone acquiescenza. Sostiene ancora il legale di fiducia che i calciatori vennero ricontattati dal Presidente della Città di Vittoria, ma solo per ragioni di necessità e di bisogno, dopo che ben otto calciatori della squadra erano stati fermati dalla Giustizia Sportiva all’esito della gara Città di Vittoria – Paternò del 22/03/2015. La risposta negativa da parte dei deferiti, “dopo due mesi”, non può rappresentare violazione dei doveri di lealtà e correttezza.

Successivamente, con nota difensiva del 02/03/2016 redatta in nome e per conto dei calciatori sigg. Antonino Carnazza e Salvatore Citronella, avendo il legale rinunciato al mandato a suo tempo conferitogli dagli altri calciatori deferiti, sono state nuovamente rappresentate a questo Tribunale Federale le su esposte argomentazioni ed è stato ribadito a chiare lettere che “il vero e principale motivo dell’interruzione dei rapporti è stato determinato da motivi di lavoro”.

All’udienza dibattimentale è solo comparso il legale dei calciatori sig.ri Carnazza e Citronella, che ha insistito nelle motivazioni sopra esposte ed ha chiesto il proscioglimento dei propri difesi. Nessuno altro è comparso nonostante rituale convocazione.

Il rappresentante della Procura Federale ha di contro insistito nei motivi di deferimento chiedendo l’applicazione per ciascuna delle parti deferite della sanzione della squalifica per tre gare.

Ciò premesso ed esaminati gli atti, il Tribunale Federale Territoriale evidenzia che dalla documentazione prodotta in atti dalla Procura Federale, dalle allegazioni difensive e dalle richiamate dichiarazioni dei calciatori deferiti, emerge che questi ultimi, a far data dal mese di febbraio 2015, non hanno più preso parte agli allenamenti e alle gare ufficiali della società di appartenenza.

In sede di audizione dinanzi all’Istruttore è altresì emerso che, oltre ai suindicati motivi personali di studio e di lavoro riferiti da ciascun tesserato, ritenuti essenziali dalla difesa e dai calciatori, ma tuttavia non sostenuti da idonea documentazione probatoria, questi ultimi hanno riferito di ritardi nel pagamento dei rimborsi spese e di essere stati in un secondo momento contattati dalla società, successivamente al loro “abbandono”, con la richiesta di tornare a giocare, quantomeno a fine campionato prima dei play out.

Il ritardo nei pagamenti dei c.d. rimborsi spese, risulta confermato in sede di audizione anche dal Presidente e dal Segretario della società A.C.D. Città di Vittoria, i quali tuttavia aggiungono che “l’abbandono” da parte dei calciatori avvenne in coincidenza con l’esonero dell’allenatore, circostanza questa che tuttavia non viene ritenuta determinante e risolutiva da parte dei deferiti. Va aggiunto che la ritardata o mancata corresponsione dei rimborsi non potrebbe tuttavia assurgere quale giustificazione dell’operato dei calciatori deferiti, non essendo tali rimborsi previsti, anzi vietati dalla normativa federale regolamentare (art. 94 e segg. N.O.I.F.).

In buona sostanza, i calciatori deferiti sospesero l’attività per le diverse motivazioni acquisite in sede di audizione e sopra ricordate, non da ultimo in coincidenza con l’esonero dell’allenatore sig. Campanella, volendosi convincere della tacita acquiescenza della Società di appartenenza, secondo quanto evidenziato dalla difesa. Ma certamente non vollero poi riprendere l’attività, pur in costanza di tesseramento, rispondendo

negativamente alle chiamate informali ricevute dal Presidente, una volta che lo stesso, necessitato a causa dei gravi provvedimenti disciplinari irrogati dalla Giustizia Sportiva all'esito della gara Città di Vittoria – Paternò del 22/03/2015, ebbe ad attivarsi manifestando l'intendimento di volersi comunque avvalere della loro partecipazione, per concludere al meglio la stagione sportiva.

Così inquadrata la fattispecie, in assenza di formale documentazione che possa far ritenere all'epoca dei fatti realizzata la procedura di rinuncia al vincolo di tesseramento (a tanto non potendo valere agli effetti regolamentari l'invocata tacita acquiescenza di cui si è accennato), ne consegue l'applicazione del disposto di cui all'articolo 92 comma 1 delle N.O.I.F. "Doveri dei tesserati", che così recita: *"I tesserati sono tenuti all'osservanza delle disposizioni emanate dalla F.I.G.C. e dalle rispettive Leghe nonché delle prescrizioni dettate dalla società di appartenenza..."*.

Per le ragioni su espresse tale disposizione risulta in definitiva violata dai calciatori deferiti, sia pure nella forma attenuata risultante dagli atti.

Le sanzioni seguono come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale, dispone applicarsi la sanzione della squalifica per due giornate di gara ai sigg.: Carnazza Antonio (oggi U.P.D. S.Croce), Citronella Salvatore (oggi U.S.D. Ragusa 2014), Di Rosa Leandro (oggi U.S.D. Ragusa 2014), Giudice Andrea (oggi A.S.D. Modica Calcio), Iapichino Luigi (oggi A.S.D. Marina di Ragusa) e Patti Giacomo (oggi U.S.D. Ragusa 2014), già tesserati per la A.C.D. Vittoria all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura Federale ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Il Tribunale Federale Territoriale costituito dall'Avv. Roberto Vilardo, Vice Presidente, dal Dott. Pietroantonio Bevilacqua e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, con l'intervento del sostituto Procuratore Federale Avv. Giulia Saitta, nella riunione del giorno 08 marzo 2016 ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento n. 60/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. SALVATORE LAUDANI (Presidente della A.S.D. OLIMPIA PEDARA)

Sig. SALVATORE BASILE (Dirigente accompagnatore della A.S.D. OLIMPIA PEDARA)

Sig. SERAFINO ZAPPALA' (Dirigente accompagnatore della A.S.D. OLIMPIA PEDARA)

A.S.D. OLIMPIA PEDARA (già A.S.D. CITTA' DI PEDARA)

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 7294/212/pf15-16/AV/mg del 25 gennaio 2016, il sig. Salvatore Laudani, Presidente della A.S.D. Olimpia Pedara (Già A.S.D. Città di Pedara), per rispondere della violazione dell'art. 1 bis comma 1 C.G.S., in relazione all'art. 44 del Regolamento della L.N.D., che fa obbligo alle società di affidare la prima squadra ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici, che dovrà essere presente nelle gare ufficiali salvo casi di forza maggiore, avendo il predetto consentito la partecipazione della propria squadra, senza un allenatore regolarmente tesserato, nelle gare disputate in data

14/03/2015, 21/03/2015 e 29/03/2015 rispettivamente contro le società Santa Domenica Vittoria, Zafferana FC e Unione Cesarò S. Teodoro.

Con la medesima nota la Procura Federale ha deferito i sigg. Salvatore Basile e Serafino Zappalà (dirigenti accompagnatori della A.S.D. Olimpia Pedara), per rispondere della violazione dell'art. 1 bis comma 1 C.G.S., in relazione all'art. 44 del Regolamento della L.N.D., che fa obbligo alle società di affidare la prima squadra ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici, che dovrà essere presente nelle gare ufficiali salvo casi di forza maggiore, avendo i predetti sottoscritto le distinte di gioco in cui non risulta indicato un allenatore.

Parimenti è stata deferita la A.S.D. Olimpia Pedara per la violazione dell'art. 4 commi 1 e 2 del C.G.S., per quanto ascritto al suo presidente e dirigenti.

Le parti deferite non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolorpa, né si sono presentate all'udienza dibattimentale, nella quale il rappresentante della Procura Federale ha insistito nel deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

mesi quattro di inibizione a carico del sig. Salvatore Laudani;

mesi tre di inibizione a carico dei sigg. Salvatore Basile e Serafino Zappalà;

ammenda di € 300,00 a carico della A.S.D. Olimpia Pedara.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva che appare documentale che in occasione delle gare del Campionato regionale di 2^a categoria prima indicate il sig. Salvatore Laudani si sottraeva all'obbligo di affidare la prima squadra ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici, che avrebbe dovuto essere presente nelle suddette gare ufficiali, consentendo la partecipazione della propria squadra alle suddette gare senza un allenatore regolarmente tesserato. Analogamente i sigg. Salvatore Basile e Serafino Zappalà si sottraevano all'obbligo di cui sopra, sottoscrivendo le relative distinte di gara senza indicazione di allenatore.

In ragione delle superiori motivazioni devono trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, pur nei limiti indicati come da dispositivo.

P.Q.M.

Si dispone l'applicazione della inibizione per mesi tre (3) a carico del sig. Salvatore Laudani, per mesi due a carico dei dirigenti sigg. Salvatore Basile e Serafino Zappalà e dell'ammenda di € 300,00 a carico della A.S.D. Olimpia Pedara.

La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n°509/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

A.S.D. TAORMINA

Sig. GIUSEPPE GULLOTTA (Presidente all'epoca dei fatti)

N° 15 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato regionale di Eccellenza – Stagione sportiva 2014/2015.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento dell'idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 27 gennaio 2016 prot. 7407/206 pf 15-16 MS/us la Procura Federale della F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive, fatta eccezione per il calciatore sig. Natale Gatto, che ha fatto pervenire nei termini il proprio certificato medico di idoneità a valere per la stagione sportiva di che trattasi.

Il rappresentante della Procura Federale, rimettendosi alle decisioni del Tribunale per quanto attinente alla posizione del calciatore sig. Natale Gatto, ha per il resto insistito sui motivi di deferimento ed ha concluso chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni: ammenda di € 1.400,00 a carico della società A.S.D. Taormina; inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi sei a carico del tesserato deferito sig. Giuseppe Gullotta; squalifica per due giornate di gara a carico dei calciatori sigg. Nicolò Cannizzo, Giovanni Merlino, Davide Muscolino, Matteo Sturiale, Christian Traviglia, Simone Tropea, Fabrizio Filistad, Francesco Cannone, Ernesto Corsaro, Manuel Di Bella, Giuseppe Fichera, Danilo Vaccaro, Simone Benedetto Mirabella e Andrea Scardaci.

Il Tribunale Federale Territoriale, rileva per tabulas la responsabilità delle parti deferite, fatta eccezione per il calciatore sig. Natale Gatto, che ha fatto pervenire nei termini il proprio certificato medico di idoneità a valere per la stagione sportiva di che trattasi, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate, oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale applica, prosciogliendo da ogni addebito il sig. Gatto Natale, applica:

- l'ammenda di € 1.400,00 (millequattrocento/00) a carico della società A.S.D. Taormina;
- l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Giuseppe Gullotta;
- l'ammonizione con diffida alla disputa di altre gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori: sigg. Nicolò Cannizzo, Giovanni Merlino, Davide Muscolino, Matteo Sturiale, Christian Traviglia, Simone Tropea, Fabrizio Filistad, Francesco Cannone, Ernesto Corsaro, Manuel Di Bella, Giuseppe Fichera, Danilo Vaccaro, Simone Benedetto Mirabella e Andrea Scardaci, tesserati per la società' deferita all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Tribunale Federale Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Pubblicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia l' 08 marzo 2016

**Il Segretario
Maria Gatto**

**Il Presidente
Ing. Prof. Santino Lo Presti**